

Art. 1

1. Il Consiglio di Distretto, organo previsto dall'art. 6 della convenzione costitutiva del Distretto Sociale n. 32, rappresenta l'esecutivo cui viene demandata, ai sensi dell'art. 5 della convenzione medesima, l'iniziativa di proposta di interventi e provvedimenti.
2. Il Distretto Sociale, nello stabilire norme di organizzazione e funzionamento dei Servizi Sociali Distrettuali, opera nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dalla Conferenza d'Ambito sulla base di quanto disposto dal Piano Triennale dei Servizi Sociali e nel rispetto delle volontà e disponibilità delle singole Amministrazioni.

Art. 2

1. Le riunioni del Consiglio di Distretto sono convocate dal Presidente senza particolari formalità osservando comunque il preavviso di giorni 3 e dando comunicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta.
2. Le riunioni del Consiglio di distretto sono ritenute valide solo con la presenza di tutti i rappresentanti dei Comuni facenti parte del Distretto Sociale n. 32, così come individuati dall'art. 7 della convenzione costitutiva del Distretto Sociale n. 32.
3. In caso di impedimento, ogni componente del Consiglio di Distretto può delegare un proprio rappresentante, scelto tra gli amministratori del Comune di appartenenza.
4. Le determinazioni del Consiglio di Distretto sono valide se riportano la maggioranza degli assenti dei componenti dell'organismo in parola.

Art. 3

1. Gli interventi ed i provvedimenti proposti dal Consiglio di Distretto, così come rilevabili dai verbali di seduta redatti dal Coordinatore di distretto, sono deliberati dai competenti organi del Comune capofila, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della convenzione costitutiva del Distretto sociale n. 32.
2. Copia degli atti adottati dal Comune capofila per conto del Distretto Sociale n. 32 sono inviati per opportuna conoscenza ai Comuni facenti parte del Distretto.
3. Per ogni seduta del Consiglio di Distretto vengono redatti, a cura del Coordinatore che svolge funzioni di Segretario dell'organismo in parola, apposito verbale che viene trasmesso in copia ad ogni Comune facente parte del Distretto.
4. Nel caso di specifiche espressioni di volontà, il Coordinatore predisponde estratti del processo verbale che denominati "Determinazioni del Consiglio di Distretto" vengono numerati in ordine progressivo, ordinati per anno solare.
5. I verbali di seduta e le determinazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Distretto e dal Coordinatore.
6. Responsabile dell'attuazione delle determinazioni del Consiglio di Distretto, dell'istruttoria degli atti e della predisposizione della proposta di provvedimento finale da sottoporsi ai competenti organi del Comune capofila per l'approvazione è il Coordinatore di Distretto che pertanto viene individuato quale responsabile del procedimento a livello distrettua-

le ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dalle leggi 241/1990 e 86/1990 cui si fa espresso rinvio.

Art. 4

1. Il Coordinatore del Distretto Sociale n. 32, - scelto tra il personale di ruolo di uno dei Comuni facenti parte del Distretto ovvero tra il personale assunto incaricato a tempo determinato – viene nominato, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter della legge 142/1990 così come modificata dalla legge 81/1993, dal Sindaco del Comune capofila, sentito il Consiglio di Distretto.

2. Il Coordinatore di Distretto deve essere in possesso del titolo di Assistente sociale (VII q.f.), come prescritto dal PTSS attuativo della legge regionale 21/88 e successive modificazioni.

Art. 5

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10 delle convenzione costitutiva del Distretto Sociale n. 32, il personale necessario per il funzionamento del Distretto viene messo, in via ordinaria, a disposizione dai Comuni del Distretto con oneri a proprio carico, nel numero con le qualifiche funzionali ed i profili professionali indicati dal Consiglio, in modo proporzionale all'utenza, alla consistenza demografica ed la numero di utenti fruitori dei servizi di ciascun Comune e tenuto conto dell'attività da svolgersi in via prevalente presso ogni sede distrettuale con valenza generale per tutto il Distretto.

2. Ogni Comune, nel rispetto di quanto indicato dal Consiglio di Distretto, delibera l'assegnazione di proprio personale all'équipe distrettuale precisandone la qualifica funzionale, il profilo professionale e la percentuale di orario di lavoro dal svolgere per il Distretto. Il Consiglio di Distretto, sentito il Coordinatore, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo degli operatori distrettuali garantendo comunque la mobilità del personale sul territorio del Distretto.

3. Il personale che esplica funzioni miste (extra distrettuali e distrettuali) deve essere assunto o incaricato dai singoli Comuni appartenenti al Distretto mentre le figure professionali che operano nel solo ed esclusivo campo delle attività distrettuali sono assunte o incaricate, si proposta del Consiglio di Distretto, dal Comune capofila.

4. Le spese sostenute dai singoli Comuni per il personale incaricato di funzioni miste (distrettuali ed extra distrettuali) andranno detratte, nella misura percentuale stabilita per lo svolgimento di funzioni distrettuali, dalla quota che ogni Comune dovrà far confluire nel fondo distrettuale mentre la spesa relativa al personale che opera con funzioni esclusivamente distrettuali verrà imputato al fondo del Distretto Sociale.

Art. 6

1. Il Coordinatore di Distretto opera presso la sede del Comune capofila e svolge la propria attività prevalentemente presso il Centro distrettuale. Il Coordinatore di Distretto, nello svolgimento delle proprie funzioni si rapporta:

- con la Segreteria tecnica dell'Ambito, in quanto facente parte del nucleo mobile della Segreteria tecnica, per garantire la conformità dei programmi e dell'organizzazione dei Servizi sociali distrettuali rispetto agli indirizzi di Ambito;

- con il Capo Settore Servizi Sociali del Comune capofila per la formalizzazione degli atti. Il Capo Settore Servizi Sociali, esclusivamente per le proposte di deliberazione e degli atti ove sia prescritto, esprime il parere di regolarità tecnica e dispone la trasmissione delle proposte medesime agli organi competenti.
2. Il Coordinatore di Distretto rimane comunque diretto responsabile tecnico dell'attività amministrativa di competenza distrettuale ed è tenuto alla verifica della conformità di procedure e di atti di competenza distrettuale alla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 7

1. Il Distretto Sociale n. 32, per quanto attiene alla gestione delle attività di propria competenza, si avvale di apposito idoneo strumento regolamentare costituito dal "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere nonché per l'attribuzione di vantaggi economici nel campo degli interventi socio – assistenziali di competenza distrettuale".
2. Nella predisposizione degli atti amministrativi di competenza distrettuale costituiscono riferimento specifico il Regolamento di cui al precedente comma e la convenzione costitutiva del Distretto sociale n. 32, mentre per gli aspetti generali degli atti, e cioè per le procedure non direttamente riducibili alla peculiarità tecnica ed amministrativa della materia, si assumono quali riferimento lo statuto e gli strumenti regolamentari del Comune capofila.

Art. 8

1. Al Coordinatore del Distretto, nell'operare in conformità ed in ottemperanza a quanto indicato dal PTSS ed espressamente richiamato dall'art. 11 della convenzione costitutiva del Distretto Sociale n. 32, compete:
- esaminare le istruttorie relative agli interventi di competenza distrettuale al fine di attestarne la conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - illustrare le pratiche in sede di Consiglio di Distretto;
 - redigere i verbali di seduta e le determinazioni del Consiglio di distretto. Sia i verbali di seduta, sia le determinazioni del Consiglio di Distretto sono trasmessi al Capo Settore Servizi Sociali del Comune capofila il quale, nell'esprimere il parere di regolarità tecnica di competenza sugli atti ove sia richiesto, se ne avvale quale supporto unitamente alla relazione prodotta e sottoscritta sulle proposte dal Coordinatore del Distretto;
 - redigere le proposte di deliberazione e degli altri atti necessari per dare esecuzione alla volontà del Consiglio di Distretto rapportandosi con il Capo Settore Servizi sociali per quanto attiene alla regolarità tecnica e di fattibilità degli interventi;
 - coordinare il personale assegnato all'équipe di Distretto del cui operato è direttamente responsabile. Al fine di garantire pari condizioni di trattamento e l'equilibrata gestione del Distretto, il Coordinatore assegna agli operatori, ai sensi della legge 241/1990, la responsabilità dei singoli procedimenti tenuto conto dei carichi di lavoro di ogni polo di accesso e del centro distrettuale. A tal fine, tenuto conto delle percentuali di orario lavorativo assegnato al Distretto per ogni singolo operatore, il coordinatore stabilisce turni orari di lavoro sia presso il centro distrettuale sia presso i poli di accesso;

- effettuare i rendiconti nei confronti della Regione e di altri eventuali enti ai fini della rilevazione dei servizi e degli interventi socio – assistenziali svolti nell'anno nonché per le richieste di contributo;
 - mantenere rapporti con gli organi burocratici – amministrativi dei Comuni appartenenti al Distretto Sociale n. 32 e seguire per gli stessi tutti gli adempimenti connessi all'attività distrettuale;
 - rapportarsi direttamente con il Capo del Settore Economico finanziario per quanto attiene alle operazioni contabili e di bilancio stante che la gestione del fondo distrettuale presuppone la conoscenza delle situazioni di tutti i Comuni appartenenti al Distretto.
2. Il Coordinatore assicura la presenza in servizio presso il Centro Distrettuale effettuando la timbratura automatica presso il Comune capofila e relaziona mensilmente allo stesso le missioni e le uscite per lavoro.

Art. 9

1. In caso di assenza per ferie o malattia, il Coordinatore di Distretto viene sostituito con altro operatore, di pari qualifica e profilo professionale, da individuarsi a cura del Consiglio di Distretto, nell'ambito dell'équipe distrettuale ed a cui vengono temporaneamente ed in via provvisoria assegnati i compiti fondamentali per garantire comunque il funzionamento ordinario delle attività distrettuali.